Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 luglio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1228.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1229.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1230.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1231.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette, e del R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Sono convertiti in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette e il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte al precedente, nel testo che risulta dagli articoli che seguono:

Art. 1. — Il minimo imponibile fissato dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, per i possessori dei redditi delle categorie *B*, *C*-1 e *C*-2, nonchè della categoria *D* che non siano tassabili per la ritenuta diretta, è elevato:

a L. 2500 . . . . dal 1° gennaio 1937
a » 3000 . . . . dal 1° » 1938
a » 3500 . . . . dal 1° » 1939
a » 4000 . . . . dal 1° » 1940

La determinazione del minimo imponibile di cui al presente articolo è fatta con le norme stabilite al secondo comma del citato articolo 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, tenuto anche conto dei redditi che siano permanentemente o temporaneamente esenti dalla relativa imposta.

Art. 2. — Sono accordate le seguenti detrazioni sul rispettivo ammontare del reddito tassabile:

dal 1° gennaio 1937 *al* 31 *dicembre* 1937:
di L. 500 per i redditi da L. 2500 a L. 2600
di » 400 » da » 2601 a » 2700
di » 300 » da » 2701 a » 2800
di » 200 » da » 2801 a » 2900
di » 100 » da » 2901 a » 3000

dal 1° gennaio 1938 *al* 31 *dicembre* 1938:
di L. 500 per i redditi da L. 3000 a L. 3100
di » 400 » da » 3101 a » 3200
di » 300 » da » 3201 a » 3300
di » 200 » da » 3301 a » 3400
di » 100 » da » 3401 a » 3500

dal 1° gennaio 1939 *al* 31 *dicembre* 1939:
di L. 500 per i redditi da L. 3500 a L. 3600
di » 400 » da » 3601 a » 3700
di » 300 » da » 3701 a » 3800
di » 200 » da » 3801 a » 3900
di » 100 » da » 3901 a » 4000

dal 1° gennaio 1940 *in poi*:
di L. 500 per i redditi da L. 4000 a L. 4100
di » 400 » da » 4101 a » 4200
di » 300 » da » 4201 a » 4300
di » 200 » da » 4301 a » 4400
di » 100 » da » 4401 a » 4500

Art. 3. — Tra i redditi di cui al secondo comma dell'art. 8 del Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si intendono compresi anche quelli occasionali comunque prodotti, i quali, pertanto, devono essere specificati nelle dichiarazioni, a mente dell'art. 18, lettera *e*), del Testo unico sopra citato.

Art. 4. — L'art. 29 del Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le società in nome collettivo e le società di fatto saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento dell'imposta, la solidarietà degli individui che le compongono.

Le società in accomandita semplice e le associazioni in partecipazione sono, del pari, considerate come unico contribuente, salva sempre, pel pagamento dell'imposta, la solidarietà per gli accomandatari e soci ordinari e la legale responsabilità per gli accomandanti e per gli associati.

Art. 5. — L'articolo 1 della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

I redditi accertati per ogni singolo contribuente possono essere variati, sia ad iniziativa del contribuente stesso, sia ad iniziativa dell'ufficio distrettuale delle imposte, quando sia decorso un biennio dall'anno per il quale l'accertamento fu eseguito.

Nei casi di nuove tassazioni, il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione fu presentata o l'accertamento di ufficio fu notificato.

La valutazione è fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettificazione è promossa, tenendo, peraltro, equo conto di altre circostanze certe di carattere continuativo che possano influire sulla produzione del reddito.

Art. 6. — L'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1660, è sostituito dal seguente:

Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta diretta (categoria *D*) tutti i compensi, assegni, indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato, sia ai propri dipendenti, sia ad estranei, enti o privati, fatta eccezione per le somme che siano pagate espressamente a titolo di rimborso di spese, il cui ammontare sia documentato mediante rendiconto.

Nel caso, invece, di pagamento di compensi per prestazione di opera personale, diversi dalle diarie, indennità di missione, trasferte e simili indicate all'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e globalmente comprensivi anche di rimborso di spese per materiali, assunzione di opere ed altro, non determinabili in modo preciso e preventivo, l'Ufficio statale che dispone il pagamento si asterrà dall'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta e darà, invece, notizia al competente Ufficio delle imposte dei contratti e dei pagamenti, affinchè proceda esso, nelle forme ordinarie, all'accertamento *una tantum* del reddito netto in categoria *D*.

Art. 7. — I redditi conseguiti da liberi professionisti con la prestazione della propria opera in amministrazioni ed incarichi giudiziari, in curatele, liquidazioni di aziende, arbitraggi e simili saranno accertati e tassati *una tantum* quali redditi di categoria *C*-1, ogni qualvolta per il loro ammontare o per altre circostanze relative al modo con cui la professione è normalmente svolta possano considerarsi distinti dal reddito continuativo accertato per l'ordinario svolgimento dell'attività professionale.

Nel proporre o nel definire accertamenti di carattere continuativo al nome di professionisti, l'Ufficio delle imposte dovrà, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, prendere, se del caso, riserva di accertare separatamente, di volta in volta, incarichi professionali che esorbitano dai limiti assegnati al reddito continuativo. Tale riserva espressa non è richiesta per le prestazioni che non rientrino nell'attività specifica della professione esercitata.

Ai fini dell'accertamento *una tantum* il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dell'assunzione dell'Amministrazione giudiziaria, della curatela, della liquidazione e simili entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della assunzione stessa, con l'indicazione del reddito annuale o globale ogni qualvolta esso sia determinabile preventivamente.

Quando l'incarico si prolunghi per due o più anni, il professionista dovrà, entro il 31 gennaio del secondo anno e dei susseguenti, dichiarare le somme percepite nell'anno precedente ed il reddito da esse rappresentato.

In base a tali dichiarazioni, l'Ufficio potrà procedere ad iscrizione provvisoria del reddito indicato dal contribuente, salvo l'accertamento definitivo da eseguirsi, in ogni caso, in base a dichiarazione da presentarsi dal contribuente entro 60 giorni dalla chiusura della curatela, della liquidazione, ecc.

In attesa dell'accertamento definitivo, rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo art. 9.

Art. 8. — Negli accertamenti continuativi a carico degli assuntori di appalti e di forniture, l'ufficio delle imposte ha la facoltà di non tener conto di quegli appalti e di quelle forniture che, per il loro ammontare, per la loro durata, per la modalità di esecuzione e per altre circostanze, possano considerarsi a sè, distinti dalla normale ed ordinaria attività del contribuente, prendendo riserva di accertare i redditi di tali appalti e forniture separatamente e per una volta tanto, con espressa, specifica menzione da farsi nello stesso avviso riguardante l'accertamento continuativo.

Il contribuente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuto a denunciare, indicandone il reddito presunto, gli appalti assunti nell'anno precedente, per ciascuno dei quali si debba procedere a separato accertamento in conformità ai criteri indicati dall'Ufficio nella menzione di cui al comma precedente. In base a tali dichiarazioni, l'Ufficio potrà procedere ad iscrizione provvisoria del reddito dei singoli appalti e delle singole forniture, salvo conguaglio all'accertamento definitivo da eseguirsi d'ufficio od in base alla dichiarazione del reddito globale dell'appalto e fornitura, da presentarsi, in ogni caso, dal contribuente entro 60 giorni dal collaudo dell'appalto e dalla fine della fornitura.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la tassazione *una tantum* di redditi provenienti da altre forme di attività industriale o commerciale, quando l'attività stessa abbia caratteri tali da potersi considerare separata dalla ordinaria attività continuativa del contribuente.

In attesa dell'accertamento definitivo, rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo articolo.

Art. 9. — L'art. 59 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

L'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi di Ricchezza Mobile è limitata all'anno in cui l'accertamento è notificato ed ai quattro anni precedenti, restando prescritta per gli altri anni anteriori.

La notifica fatta dall'Ufficio in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie.

Il diritto della Finanza di eseguire l'iscrizione nei ruoli suppletivi si prescrive col decorso del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il titolo definitivo per l'iscrizione.

Art. 10. — La prescrizione dell'azione per l'accertamento dei redditi in somma certa e definita, posti in essere con atto tardivamente registrato, decorre dall'anno in cui avvenne la registrazione.

In nessun caso, però, la sospensione della prescrizione potrà superare il periodo di cinque anni.

Art. 11. — L'art. 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

Le società ed enti tassabili in base a bilancio devono presentare le loro dichiarazioni annuali entro il termine di tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci.

Ove il bilancio non venga chiuso alla scadenza annuale stabilita dallo statuto o non venga approvato nei tre mesi successivi alla chiusura, la società o l'ente è tenuto a presentare la dichiarazione entro i nove mesi dalla scadenza statutaria di chiusura.

Tanto nel caso indicato al primo comma, quanto in quello indicato al secondo comma del presente articolo, l'Ufficio delle imposte può notificare le proprie proposte nel termine di un anno dal giorno in cui fu presentata o doveva essere presentata la dichiarazione.

Art. 12. — L'art. 7 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, è modificato come segue:

Le tassazioni eseguite, agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile sui redditi propri delle società anonime o in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle Casse di risparmio, con le norme dell'articolo 25 del Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, hanno carattere provvisorio.

La tassazione definitiva è eseguita annualmente sui risultati dei bilanci di competenza, provvedendosi, poi, in base ad essa, alla inscrizione del supplemento d'imposta ovvero al rimborso della maggiore imposta non dovuta, secondo le norme contenute nell'articolo 109, e, rispettivamente, nell'articolo 120, ultimo comma, del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Per ottenere il rimborso previsto al precedente comma, l'ente interessato dovrà presentare la dichiarazione nei termini prescritti al precedente articolo 11.

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione estende inoltre all'anno successivo la liquidazione provvisoria precedentemente accertata, salvi sempre i maggiori provvisori accertamenti di iniziativa dell'Ufficio.

Per le società ed istituti il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, è considerato bilancio di competenza agli effetti del presente articolo il bilancio relativo all'esercizio sociale chiusosi nell'anno.

La tassazione di conguaglio di cui al presente articolo ha inizio dall'anno 1935.

Art. 13. — Le disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12 sono applicabili per la tassazione dei redditi di categoria *B* conseguiti da provincie, comuni ed enti morali d'ogni genere tenuti alla compilazione dei bilanci.

Allorquando detti Enti gestiscono aziende diverse in economia o in forma autonoma, anche se non dotate di separata personalità giuridica, la tassazione è eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci.

Art. 14. — Gli accantonamenti annuali di bilancio, preordinati al pagamento delle indennità di licenziamento o di quiescenza in conformità alla legge sul contratto di impiego privato e ai contratti collettivi di lavoro, sono ammessi annualmente in detrazione dal reddito di categoria *B*, ogni qualvolta essi affluiscano in apposito conto speciale nel passivo del bilancio, soggetto a rendiconto annuale, e siano investiti in buoni del Tesoro.

L'ammontare di tali accantonamenti sarà determinato in relazione alla situazione giuridica del personale addetto all'azienda e saranno assoggettate di anno in anno ad imposta in categoria *B* le erogazioni eventualmente eseguite per scopi diversi da quello per il quale il fondo speciale è costituito.

Art. 15. — Nell'applicazione degli articoli 31 e 32 del Testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, in confronto degli enti e delle società tassabili in base a bilancio, si farà luogo anche alla detrazione dell'intero ammontare di spese e passività da tali articoli contemplate, che si riferiscano all'acquisto ed all'amministrazione di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero di titoli emessi da enti pubblici o da enti e società privati, in quanto questi ultimi formino oggetto della normale attività dell'acquirente, o provengano da enti e società aventi oggetto similare o connesso alla normale attività dell'acquirente stesso.

Qualora trattisi di aziende che abbiano redditi propri di carattere fondiario, o di carattere mobiliare esenti per legge da imposta di ricchezza mobile, ovvero abbiano redditi di titoli non aventi le caratteristiche proprie di quelli previsti nel precedente comma, delle spese e passività riferibili all'organizzazione dell'impresa nel suo complesso, non sarà ammessa in detrazione dal reddito tassabile con imposta di ricchezza mobile quella quota che, in linea estimativa, debba attribuirsi ai redditi suddetti.

Art. 16. — Nei casi di incorporazione o di fusione di società ed enti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, deve essere compilato, all'atto della incorporazione o della fusione, a cura della società od ente incorporante o risultante dalla fusione, il bilancio di chiusura della società od ente cessato, il quale dovrà essere presentato all'Ufficio delle imposte, in una con la prescritta dichiarazione, nel termine di un mese dalla sua pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Tale bilancio, con la relativa dichiarazione, servirà di base per la tassazione di conguaglio relativa all'anno di chiusura.

Art. 17. — Nel reddito delle società anonime e in accomandita per azioni, che esplicano la loro attività nel Regno per conto di società, ditte e associazioni estere, mercè la vendita o collocamento di materie prime, di manufatti e di merci in genere e la fabbricazione di prodotti, sono computate in attivo tutte le somme dalle medesime indebitamente caricate al passivo sotto forma di maggiorazione dei prezzi delle materie prime, prodotti e merci ad esse vendute dalla società, ditta o associazione estera, o sotto forma di provvigioni, di compartecipazione agli incassi, di commissioni, di premi e simili.

Art. 18. — A decorrere dall'anno 1935, la tassazione delle società e degli enti di cui agli articoli 11, 12 e 13, che vengano messi in liquidazione, è eseguita anno per anno, a titolo provvisorio, in base al bilancio di competenza, salvo conguaglio in base al bilancio finale di liquidazione, ogni qualvolta la liquidazione si protragga oltre l'anno. Se però la liquidazione si protrae oltre il quinquennio, le tassazioni eseguite annualmente sui bilanci di competenza si considerano definitive.

I bilanci annuali, con la prescritta dichiarazione, devono essere presentati entro il termine di cui all'art. 11 della presente legge.

Il bilancio finale della liquidazione, sempre con la prescritta dichiarazione, deve essere presentato, ai fini del conguaglio, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. Trascorso tale termine, le tassazioni annuali provvisorie divengono definitive per la società, salvo alla Finanza il diritto di procedere all'accertamento dei maggiori redditi risultanti dal bilancio finale di liquidazione controllato ai sensi dell'art. 20 della presente legge.

Le precedenti norme non si applicano alle società od enti in liquidazione, che continuino la gestione in base a concessione di esercizio provvisorio, essendo ad esse applicabile il disposto dell'art. 12 della presente legge.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare opportune disposizioni amministrative per l'applicazione delle predette norme agli enti e società la cui liquidazione tuttora in corso sia stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1935 ed in confronto dei quali siano stati eseguiti accertamenti annuali con metodo diverso da quello previsto dal comma primo del presente articolo.

Art. 19. — Quando nel bilancio di una società od ente di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, relativo ad un determinato esercizio, risulti che redditi sottratti alla tassazione negli esercizi precedenti siano, sotto qualsiasi forma, distribuiti agli azionisti, la Finanza ha il diritto di accertarli, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, in una con gli altri redditi dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

La stessa facoltà di accertamento spetta alla Finanza, allorchè i redditi precedentemente sottratti alla tassazione emergano per la prima volta da bilanci relativi alla liquidazione della società o dell'ente.

Art. 20 — Ai fini della esatta determinazione dei redditi propri delle società ed enti indicati agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito — oltre alla facoltà di controllare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili — hanno altresì la facoltà di tener conto di tutti gli elementi e dati concreti da essi raccolti, anche all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare impostazioni risultanti dal bilancio e di determinare il reddito in conseguenza di tali rettifiche.

L'Ufficio delle imposte, nell'avviso di accertamento o con altro atto notificato anche oltre il termine prescritto per detto avviso, e le Commissioni, nelle loro decisioni, sono tenuti ad indicare i motivi in base ai quali hanno proceduto alla rettifica delle impostazioni di bilancio e, in conseguenza, del reddito.

Qualora le impostazioni di bilancio risultino inattendibili per fondata presunzione di frode fiscale, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito hanno la facoltà di determinare il reddito da assoggettare al tributo in base alla situazione economica dell'azienda, che sia desunta dagli elementi e dati da essi raccolti, fermo restando l'obbligo della indicazione dei motivi a norma del comma precedente.

Art. 21. — La esenzione dall'imposta di Ricchezza Mobile concessa dal 1° comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, ai sussidi, concorsi e contributi, largiti per fini di pubblico interesse dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti pubblici a favore di enti o di privati individui, non esclude che, se dette erogazioni rappresentino un concorso nelle spese di produzione ed altre passività deducibili, debbano essere comprese fra i cespiti attivi ai fini della determinazione del reddito annuale tassabile.

Art. 22. — A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del primo comma dell'art. 15 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, sono estese a chiunque attenda all'esercizio del credito, sia esso anche una società in accomandita semplice, o società in nome collettivo e di fatto, od un privato contribuente. Tali società, ditte e persone sono quindi tenute a dichiarare gli interessi passivi sui depositi in conto corrente ed a risparmio ed a pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa verso i depositanti.

Dalla stessa data, le disposizioni dell'art. 60 del Testo Unico sopra citato, concernenti l'accertamento provvisorio e di conguaglio dell'imposta relativa agli interessi passivi dei libretti di deposito e dei conti correnti presso le Casse di risparmio e gli Istituti di credito, sono estese a chiunque — enti, società di qualsiasi genere, privati — eserciti l'industria del credito.

Art. 23. — Il secondo comma dell'art. 15 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le provincie, i comuni e qualsiasi altro ente, società od individuo dovranno altresì dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, nonchè i premi delle lotterie di ogni genere che non siano esenti per concessione speciale e pagare direttamente l'imposta relativa, salvo rivalsa verso i creditori.

Art. 24. — Le società di assicurazione sulla vita e gli altri enti e società debbono dichiarare i vitalizi dipendenti da contratti di assicurazione sulla vita comunque costituiti e pagare direttamente l'imposta relativa con diritto di rivalersene sui creditori.

Art. 25. — Fra gli assegni di cui agli articoli 15, 16 e 17 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e all'articolo 2 del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, sono comprese le gratificazioni, le doppie mensilità, le provvigioni e cointeressenze, le percentuali di servizio, le panatiche ed i supplementi di ogni genere, anche se eventuali, occasionali e straordinari.

Art. 26. — A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, ed 8 aprile 1935, n. 662, sono applicabili anche ad ogni specie di associazioni e di società civili, che abbiano alle proprie dipendenze persone addette all'amministrazione o al governo, cura e sfruttamento dei loro beni, per gli stipendi, pensioni, emolumenti ed assegni di ogni genere ad esse corrisposti.

Le stesse disposizioni sono applicabili, dalla stessa data, a tutti gli enti diversi dallo Stato per i quali sia stabilita la classificazione in categoria *D* degli stipendi, delle pensioni e di ogni assegno in genere da essi corrisposte ai propri dipendenti, nonchè a tutti gli enti che siano, agli effetti fiscali, equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 27. — Gli stipendi ed ogni altra competenza del personale addetto alle aziende esercenti ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna, gestite da Enti morali — diversi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni — e società, ed alle aziende esercenti pubblici servizi automobilistici e reti telefoniche sono classificati, dal 1° gennaio 1936, in categoria *C*-2 e tassati per ruolo con le norme stabilite nel R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e nel R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, rispettivamente convertiti nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, e 8 aprile 1935, n. 662.

Tutte le disposizioni contrarie sono abrogate.

Art. 28. — All'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, per la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati, viene sostituito il seguente, con effetto dal 1° gennaio 1937:

Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni, che, a termini delle vigenti disposizioni legislative, costituiscono opifici industriali, è soggetto ad imposta di Ricchezza mobile quale elemento del complessivo reddito di categoria *B* derivante dall'industria esercitata nell'opificio, a condizione che l'industria sia esercitata direttamente dal proprietario del fabbricato.

Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario, il canone di affitto sarà soggetto all'imposta immobiliare, secondo le norme proprie all'imposta medesima.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1937, ai fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, ad alberghi, nonchè ai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale, e tali da non essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.

Nella prima applicazione del combinato disposto dei precedenti commi primo e terzo, quando non si faccia luogo pel 1937 alla normale revisione del reddito di Ricchezza Mobile anteriormente accertato per l'esercizio commerciale ed industriale, l'Ufficio aggiungerà senz'altro a detto reddito mobiliare quello imponibile già accertato agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

Il reddito complessivo di categoria *B* così determinato resterà fermo fino a quando non venga rettificato dal contribuente o dall'Ufficio.

Art. 29. — A partire dal 1° gennaio 1936, le cantine sociali, le latterie sociali e turnarie, i consorzi di produttori e le associazioni similari, comunque costituiti, aventi per oggetto successive manipolazioni e lavorazioni dei prodotti del suolo, conferiti dai singoli partecipanti, sono soggetti all'imposta sui redditi agrari, come unico contribuente per il reddito derivante da tali manipolazioni e lavorazioni fatte collettivamente, con l'aliquota del 5 per cento.

Agli effetti del precedente comma, il prodotto dei fondi di spettanza dei coloni e mezzadri, anche se conferito dai rispettivi proprietari od affittuari, si considera come prodotto di fondi propri o dei fondi compresi nell'affittanza agraria.

Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, in quanto siano costituiti in forma di società anonima od in accomandita per azioni, ed in consorzi di produttori tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, saranno assoggettati ad imposta sulle risultanze dei rispettivi bilanci, ai termini dell'art. 12 della presente legge.

Art. 30. — A partire dal 1° gennaio 1936, sono considerati come facenti parte del reddito agrario contemplato dalle vigenti disposizioni anche i redditi che, dopo la prima manipolazione dei prodotti agricoli, sono realizzati con manipolazioni e lavorazioni successive, tanto dai proprietari diretti coltivatori, quanto da coloro che attendono alla coltura dei fondi rustici in qualità di coloni, mezzadri e simili, ferme restando, rispettivamente, le disposizioni in vigore per le aliquote delle imposte erariali ed ogni altro tributo diretto, nonchè per i minimi imponibili.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le operazioni in esso contemplate rappresentino una industria diversa dal normale ciclo produttivo agrario, secondo i principi ed entro i limiti della tecnica che lo governa.

E' del pari esclusa l'applicazione del primo comma ai redditi dipendenti da qualsiasi fase di manipolazione e lavorazione di prodotti di fondi che non siano propri o condotti in affitto, o mezzadria o colonia.

Art. 31. — Per l'anno 1936, coloro che intendono valersi delle disposizioni dei precedenti articoli 29 e 30, debbono farne domanda agli Uffici delle imposte entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 32. — All'art. 64 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è aggiunto il seguente comma:

Rimane, inoltre, sospesa la iscrizione a ruolo dei redditi dipendenti da crediti verso debitori dei quali sia stato dichiarato il fallimento, se, all'epoca della formazione del ruolo, sia scaduto il termine fissato dall'articolo 691, n. 5, del Codice di commercio, per presentare alla cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti.

Art. 33. — Tutti i datori di lavoro, che a' sensi del decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, e delle successive estensioni e modifiche, sono tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi di categoria *C*-2 e *D* sui quali hanno l'obbligo di esercitare la rivalsa dell'imposta pagata, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 1936, ad impiantare ed a conservare regolarmente scritture idonee alla verifica da parte degli uffici degli emolumenti di ogni genere pagati ai singoli prestatori d'opera e dell'imposta ad essi ritenuta.

In mancanza di tali registri o in caso di loro inattendibilità, gli Uffici delle imposte sono autorizzati a procedere ad accertamenti induttivi globali a carico dei datori di lavoro, con applicazione, se del caso, delle pene previste per infedele od omessa denuncia e per il non dimostrato esercizio della rivalsa obbligatoria.

Art. 34. — Le decisioni della Commissione centrale debbono essere notificate entro il termine di tre mesi dal giorno in cui esse sono pervenute all'Ufficio. Trascorso tale termine, la decisione diviene definitiva per la Finanza, salvo il diritto del contribuente di ricorrere all'Autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notifica.

Quando la decisione sia stata notificata entro i tre mesi dal giorno in cui è pervenuta all'Ufficio, la Finanza può ricorrere all'Autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno della notifica.

Art. 35. — A tenore dell'ultimo comma dell'art. 120 del Regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, nel caso di ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione finanziaria contro i deliberati della Commissione centrale per le imposte dirette, non si farà luogo allo sgravio o rimborso della imposta, se non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 36. — Nei casi di cessione di un esercizio di industria o di commercio, di cui all'articolo 63 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente è solidalmente responsabile dell'imposta per i redditi di categoria *B* e *C*-2 dovuta, per l'anno in corso e per l'anno anteriore, dai precedenti esercenti, sia per l'imposta che sia già stata iscritta nei ruoli, sia per quella che sia ancora da iscrivere in dipendenza di accertamenti già notificati prima dell'avvenuta cessione.

Le stesse norme si applicano nel caso di cessione o di sostituzione nell'esercizio di mezzi di trasporto in servizio pubblico e di navi mercantili e pescherecce.

Art. 37. — Le disposizioni contenute nell'art. 69 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si applicano anche ai redditi dipendenti da rapporti d'impiego o di lavoro, come stipendi, pensioni, assegni, indennità di licenziamento e simili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1232.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, concernente il trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1233.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, che reca aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1234.
Modificazione degli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, relativamente alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1911, n. 330, che approva il testo unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali e sucessive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni alle norme riguardanti la costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto-legge 9 aprile 1911, n. 330, e successivamente modificati, sono sostituiti dal seguente:

« Il Collegio consultivo dei periti doganali si compone di un presidente nominato dal Ministro per le finanze e di 18 membri effettivi e 3 supplenti, ripartiti come segue:

a) tre delegati dei quali due scelti dal Ministro per le finanze ed uno dal Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute, fra le persone, non appartenenti alle rispettive Amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnica in materia industriale, agricola e commerciale;

b) nove delegati effettivi e tre supplenti scelti dal Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute di accordo con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, fra le persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, che saranno proposte al Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute in numero di dodici per ciascuna branca, dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti;

c) il direttore generale delle Dogane e Imposte indirette;

d) il direttore generale preposto ai servizi relativi alla tariffa doganale e quello preposto agli scambi con l'estero, presso il Sottosegretariato per gli scambi e per le valute;

e) il direttore generale dell'Industria e il direttore generale del Commercio interno presso il Ministero delle corporazioni;

f) il direttore generale dell'Agricoltura, presso il Ministero dell'agricoltura e le foreste.

« Intervengono alle adunanze del Collegio, per gli schiarimenti di loro competenza e con voto puramente consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane od il funzionario che lo sostituisce ed il direttore dei Laboratori chimici delle dogane o un chimico capo da esso incaricato.

« I delegati supplenti intervengono alle sedute del Collegio quando siano chiamati per sostituire, nei casi di assenza, i delegati effettivi di cui alla lettera *b*).

« L'ufficio di segretario del Collegio è tenuto da uno dei funzionari di grado 7° addetti all'Ufficio tecnico centrale delle dogane.

« Per la validità delle deliberazioni del Collegio è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri, fra i quali almeno cinque dei delegati effettivi o supplenti di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti ha la preponderanza quello del presidente, o, in sua assenza, del vice presidente ».

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1235.
Conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Volendo dare al generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani, un immediato riconoscimento per le azioni di guerra brillantemente compiute in Africa Orientale quale comandante delle Forze armate della Somalia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Al generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, in servizio permanente effettivo, Rodolfo Graziani, è conferito il grado di Maresciallo d'Italia a decorrere, a tutti gli effetti, dal 9 maggio 1936-XIV.
Al predetto Maresciallo d'Italia spetta il trattamento economico e di stato che compete attualmente ai pari grado nominati con R. decreto-legge 17 giugno 1926-IV, n. 1038, convertito in legge con la legge 10 aprile 1927-V, n. 579.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 188. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1236.
Assegnazione alla Procuratoria di S. Marco del contributo di L. 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Riconosciuta l'assoluta ed urgente necessità di concorrere nella spesa per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1932-XI, n. 1620;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alla spesa per i lavori urgenti di restauro e consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia, in corso di esecuzione a cura della Procuratoria di San Marco, lo Stato concorrerà con un contributo di L. 1.500.000 una volta tanto, in aggiunta a quello già concesso col R. decreto-legge 2 dicembre 1932-XI, numero 1620.
Tale somma sarà stanziata in un apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1935-36.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 2. — La somma predetta sarà corrisposta dal Ministero dell'educazione nazionale alla Procuratoria di San Marco in base a certificato dello stato di avanzamento dei lavori vistato dall'ingegnere capo del Genio civile di Venezia.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 maggio 1936-XIV, n. 1237.
Estensione alla Libia del regolamento degli Istituti di prevenzione e di pena del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia di cui al R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675;
Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 841, relativo all'ordinamento carcerario della Tripolitania e della Cirenaica;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il regolamento degli Istituti di prevenzione e di pena del Regno, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, numero 787, è esteso alla Libia.
È data facoltà al Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze e su proposta del Governatore generale, di apportare modificazioni al detto regolamento, nella parte riguardante la Cassa delle ammende, i Consigli di patronato, nonchè, limitatamente al trattamento degli indigeni, alla parte riguardante la rimunerazione del lavoro.
Analoga facoltà compete al Governatore generale, su proposta del direttore dei servizi carcerari, e sentito il parere del procuratore generale della Corte di appello della Libia, per quanto riguarda l'ordinamento disciplinare degli indigeni.
Nell'applicazione del regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena esteso alla Libia, le funzioni in esso attribuite al Ministero della giustizia sono deferite al Ministero delle colonie.
Il Governo della Colonia sopraintende e provvede ai servizi carcerari secondo gli ordinamenti generali della Colonia.
La vigilanza sugli stabilimenti carcerari è deferita al procuratore generale della Corte di appello della Libia ed ai procuratori del Re, che riferiscono al Governatore.
Rimangono in vigore le disposizioni vigenti riguardanti il personale carcerario e gli agenti di custodia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 183. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 maggio 1936-XIV, n. 1238.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1238. R. decreto 14 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione del dott. Andrea Galassi di Montevarchi, di un piccolo appezzamento di terreno di mq. 121,04, disposta in suo favore con atto 10 gennaio 1935, n. 9293 di repertorio, del dottor Ferdinando Barracano, Regio notaio residente a Montevarchi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 maggio 1936-XIV, n. 1239.
Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite di Lanciano (Chieti).

N. 1239. R. decreto 14 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi delle seguenti Confraternite in Lanciano (provincia di Chieti).
1. Confraternita denominata R. Congrega di Maria Santissima dei Raccomandati.
2. Confraternita denominata R. Congrega di Maria Santissima della Pietà, di S. Rocco e S. Sebastiano.
3. Confraternita denominata R. Congrega dei SS. Simone e Giuda.
4. Confraternita del SS.mo Rosario.
5. Arciconfraternita di Maria SS.ma della Pietà e Concezione.
6. Arciconfraternita Morte ed Orazione di S. Filippo Neri.
7. Arciconfraternita di Maria SS.ma Addolorata.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 maggio 1936-XIV, n. 1240.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola con sede in Lanciano (Chieti).

N. 1240. R. decreto 14 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita di S. Giuseppe e S. Francesco di Paola con sede in Lanciano (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 maggio 1936-XIV, n. 1241.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Emma Donegani » con sede in Livorno.

N. 1241. R. decreto 25 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Emma Donegani », con sede in Livorno, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1936-XIV.
Istituzione di una Commissione per i fertilizzanti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta l'opportunità di affidare ad apposita Commissione il compito di accertare le condizioni dell'industria nazionale dei fertilizzanti chimici e di determinare i costi di fabbricazione di tali prodotti;

Decreta:

Art. 1. — È istituita presso il Ministero delle corporazioni una Commissione con il compito di accertare:

a) la potenzialità produttiva dei singoli impianti per la fabbricazione dei concimi chimici azotati;

b) i costi di produzione dei vari concimi chimici e le condizioni generali di vendita di detti prodotti.

La Commissione o, per delega di essa, alcuni dei suoi membri, potranno visitare gli impianti per la fabbricazione dei concimi esistenti nel Regno.

Art. 2. — A far parte della Commissione suddetta sono chiamati i signori:

on. ing. Arturo Bocciardo, senatore del Regno,
on. ing. Guido Donegani, deputato al Parlamento,
on. ing. Giovanni Tofani, senatore del Regno,
in rappresentanza degli industriali, designati dalla Confederazione fascista degli industriali;

rag. Fabio Fabi,
prof. ing. Henry Molinari,
prof. dott. Giuseppe Tommasi,
in rappresentanza degli agricoltori designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

on. dott. Angelo Tarchi, deputato al Parlamento, vice presidente della Corporazione della chimica;

prof. Mario Giacomo Levi, direttore dell'Istituto di chimica industriale del Regio politecnico di Milano.

Art. 3. — La Commissione suddetta sarà presieduta dall'on. dottore Ferruccio Lantini, Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

Art. 4. — Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Enrico Lubrano, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: MUSSOLINI.

(2693)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1936-XIV.
Nomina del prof. Vincenzo Carocci Buzi a membro del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1935-XIV, reg. n. 2, fog. 70, concernente la nomina del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la designazione, fatta dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, segnalata, con lettera del 2 maggio 1936-XIV, n. 1864, dall'on. presidente dell'Ente predetto;

Decreta:

Articolo unico. — Il comm. prof. Vincenzo Carocci Buzi è chiamato a far parte, quale rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in sostituzione del gr. uff. prof. Aulo Marchi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2694)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1936-XIV.
Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore degli stranieri.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico - n. C. 311.27339/L in data 17 aprile 1936-XIV;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il decreto interministeriale n. 1283 del 7 novembre 1933, prorogato con i decreti interministeriali n. 2081 del 23 gennaio 1934, n. 2677 del 27 marzo 1934 e n. 1074 del 10 ottobre 1934, nonchè i decreti interministeriali n. 2533 del 12 marzo 1935, n. 685, del 10 settembre 1935 e n. 1368, del 10 dicembre 1935;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — La riduzione dal 30 al 50 per cento sul prezzo dei normali biglietti di libera circolazione, concessa ai residenti all'estero con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 2533 in data 12 marzo 1935 è abrogata ed in sua vece è istituito un unico tipo di biglietto di libera circolazione ai prezzi sottoindicati:

	Validità	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Intera rete	Giorni 6	240	170	100
	» 15	530	360	210
	» 30	900	620	360

Art. 2. — L'applicazione dei prezzi speciali di cui all'articolo precedente nonchè delle altre facilitazioni di viaggio concesse agli stranieri ed agli italiani residenti all'estero o nelle colonie o nei possedimenti italiani con i decreti interministeriali n. 1283 del 7 novembre 1933, n. 2081 del 23 gennaio 1934, n. 1074, del 10 ottobre 1934, n. 685 del 10 settembre 1935 e n. 1368 del 20 dicembre 1935, è prorogata a tempo indeterminato.

Resta peraltro abrogata l'applicazione della riduzione del 70 per cento per i viaggi in 1ª classe effettuati in appoggio a buoni alberghieri di cui l'art. 1 del decreto Ministeriale n. 680 del 10 settembre 1935.

Art. 3. — Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la decorrenza e le norme particolari di applicazione del provvedimento coordinando in relazione ad esso le norme relative a tutte le facilitazioni concesse alle suddette categorie di persone.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(2705)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1936-XIV.
Divieto estivo di pesca del carpione nel lago di Garda.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 20 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, sulla pesca in acque dolci;

Visto l'art. 8 del regolamento 13 novembre 1931, n. 1526, sulla pesca nel lago di Garda;

Decreta:

La pesca del carpione nel lago di Garda è vietata, nel periodo estivo, dal 16 luglio al 15 agosto, in deroga alle disposizioni dell'art. 8 del regolamento 13 novembre 1931, n. 1526, per la pesca in detto lago.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(2731)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1936-XIV.
Revoca dalla carica del sig. Penati Beniamino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1929, n. 4658, col quale il sig. Penati Beniamino di Ercole venne nominato rappresentante alle grida del sig. Klein Cominotti Edoardo di Riccardo, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 27 maggio 1936-XIV, per notar Puecher Passavalli Giorgio di Milano, col quale il succitato sig. Penati ha rinunziato al mandato conferitogli dal predetto sig.. Klein Cominotti;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Penati Beniamino di Ercole a rappresentante alle grida del sig. Klein Cominotti Edoardo di Riccardo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(2734)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 25 giugno 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, relativo alla validità del servizio prestato in A. O. dagli ufficiali del Regio Esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento dello Stato Maggiore.

(2732)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 25 giugno 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra.

(2733)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1936-XIV - N. 142.

S. U. A. (Dollaro)	12,72	Olanda (Fiorino)	8,5984
Inghilterra (Sterlina)	63,87	Polonia (Zloty)	239,25
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	173,80
Svizzera (Franco)	413,25	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,45	Rendita 3,50 % (1906)	77,375
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	74,425
Belgio (Belga)	2,1475	Id. 3 % lordo	55 —
Canadà (Dollaro)	12,69	Prest. redim. 3,50 % - 1934	77,375
Cecoslovacchia (Corona)	52,72	Obbl. Venezie 3,50 %	88,65
Danimarca (Corona)	2,8575	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	99,875
Germania (Reichsmark)	5,1151	Id. id. 5 % - Id. 1941	99,95
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	91,025
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	91,025
Norvegia (Corona)	3,1675	Id id. 5 % Id. 1944	96,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 165.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 536 Mod. 168-T — Data: 20 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Pirovano Riccardo fu Angelo — Titoli del Debito Pubblico: Al portatore 1 Consolidato 5% Littorio — Capitale lire 100, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1768 — Data 10 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Pietro Piacenza fu Domenico — Titoli del Debito Pubblico: Al portatore 8 Redimibile 3,50% — Capitale lire 12.600 con decorrenza 1° gennaio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2623)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 154.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 238 — Data: 4 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Mosca Teresa fu Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 3,50 per cento Redimibile — Capitale: L. 4100, con decorrenza 1° gennaio 1936.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2589 — Data: 25 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric.to Debito pubblico — Intestazione: Gregoraci avv. Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 3,50 per cento Redimibile — Capitale: L. 3000, con decorrenza 1° gennaio 1936.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 — Data: 22 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Corongiu Giov. Battista fu Giovanni Maria, domiciliato in Pisa — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: 5 per cento consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 170 — Data: 11 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Galli Mario fu Augusto, domiciliato a Pisa — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: 5 per cento consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 16 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Corongiu Giov. Battista fu Giovanni Maria, domiciliato a Pisa — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: 5 per cento consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10670 — Data: 20 febbraio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Bertoli Ernesto fu Pietro, residente a Fagnano Olona — Titoli del debito pubblico: certificato di deposito della ricevuta provvisoria 2 — Rendita: L. 73,50, consolidato 3,50 per cento (1906), con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 31 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pistoia — Intestazione: Mazzone Raffaele, per conto della Società anonima « La Daziaria di Firenze » — Titoli del debito pubblico: al portatore 2, Prestito redimibile e obbligazioni delle Venezie — Capitale L. 11.000, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 11 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila — Intestazione: Melone Ida fu Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) — Capitale: L. 600, con decorrenza 1° luglio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

(1462) p. *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla « The Equitable Life Assurance Society » di New York a garanzia della massa degli assicurati italiani.

La Rappresentanza in Italia della Società « The Equitable Life Assurance Society », con sede in New York, ha chiesto lo svincolo totale delle riserve matematiche costituite a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo che tutte le polizze comprese nel portafoglio italiano, a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e in base alla convenzione stipulata in data 15 maggio-15 settembre 1935, approvata da questo Ministero, sono state trasferite all'« Istituto nazionale delle assicurazioni », con sede in Roma, con tutti i diritti e le obbligazioni ad esse inerenti.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo, in base agli articoli 28 e 51 del predetto Regio decreto, deve far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro della previdenza e della assistenza — Servizio delle assicurazioni e capitalizzazioni —, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla predetta Rappresentanza con sede in Genova, via Roma n. 9.

(2547)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

XVII elenco di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista nei vari rami della professione di medico chirurgo ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929-VII, n. 1823 e 15 maggio 1930-VIII, n. 861.

Pediatria.

1. Gioacchini Pacifico
2. Serio Nicolò

Tisiologia.

1. Sanvitale Salvatore

Radiologia diagnostica e terapeutica.

1. Bolognese Giuseppe
2. Fierro Michele (già riconosciuto soltanto in radiologia diagnostica)
3. Silenzi Gustavo

Medicina interna.

1. Picazio Antonio
2. Tonello Carlo

Traumatologia infortunistica.

1. Deplano Efisio

Infortunistica.

1. Palumbo Ettore

Chirurgia generale.

1. Ballati Giuseppe
2. Baroni Giuseppe
3. Ciaprini Gino
4. Crimeni Vincenzo
5. De Rosa Pasquale
6. Giordano Enrico
7. Talamo Federico
8. Tarantini Vitantonio

Oculistica.

1. Blundo Giuseppe
2. de' Medici Lorenzo
3. Rizzi Guido

Odontoiatria e protesi dentaria.

1. Azzolini Cesare
2. Boragine Giuseppe
3. Citelli Alessandro
4. Corbellini Amilcare
5. Cresta Paolo
6. D'Agosto Michele
7. D'Alessandro Alessandro
8. Damiani Domenico
9. Forlini Leopoldo
10. Giacosa Euclide
11. Maccabruni Bruno
12. Marin Giuseppe
13. Osimo Guido
14. Padelletti Carlo
15. Pizzuto Francesco
16. Romano Giovanni
17. Tesi Alfredo
18. Tridenti Enrico
19. Viollet Giovanni
20. Vitali Corrado
21. Zampone Genserico

(2622)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti e semi gratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1. — E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sotto indicati:

R. Conservatorio « S. Caterina » in Arezzo: n. 3 posti semigr.;

R. Conservatorio « S. Elisabetta » in Barga: n. 2 posti gratuiti (da conferire in primo luogo a giovanette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coriglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i Comuni della Garfagnana);

R. Educandato delle fanciulle in Milano: n. 2 posti gratuiti e n. 8 semigratuiti;

Reali Educandati femminili in Napoli: n. 2 posti gratuiti per figlie d'insegnanti di scuole pubbliche;

R. Educandato « Maria Adelaide » in Palermo: n. 4 posti semigratuiti;

Collegio femminile « S. Agostino » in Piacenza: n. 3 posti gratuiti;

R. Conservatorio femminile « S. Giovanni Battista » in Pistoia: n. 1 posto gratuito (riservato alle figlie di insegnanti con preferenza alle orfane);

R. Conservatorio « SS. Annunziata » in S. Giovanni Valdarno: n. 1 posto semigratuito;

R. Conservatorio « S. Chiara » in S. Miniato: n. 1 posto semigratuito;

R. Educandato « Agli Angeli » in Verona: n. 4 posti semigratuiti;

Istituto « Dame Inglesi » di Vicenza: n. 1 posto gratuito.

Art. 2. — I posti suddetti saranno conferiti ad alunne, meritevoli per profitto e buona condotta appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se mancanti della naturalità, che abbiano non meno di 6 anni e non più di 12 al 31 dicembre 1936-XV.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano alunne di Convitti nazionali o di altro Istituto pubblico di educazione femminile.

Art. 3. — Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o a causa della guerra o di caduti per la causa nazionale, alle figlie di mutilati di guerra o per la causa nazionale, alle figlie di decorati al valore ed alle iscritte all'O. N. B.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. La iscrizione alle Organizzazioni dell'O. N. B. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4. — Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5. — Le concorrenti dovranno inviare non oltre il 10 agosto 1936-XIV al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli istituti di educazione - Div. 1ª) apposita istanza, nella quale potranno indicare l'Istituto eventualmente preferito.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza ed i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1935-36 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che abbiano compiuto il decimo anno di età dovranno dichiarare nella domanda se abbiano sostenuto esami di ammissione alla Scuola media ed in tal caso dovranno presentare un certificato con i voti riportati negli esami stessi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per le italiane non regnicole, attestato del console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente ed i sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga a pagare le spese accessorie (salvo che si tratti di orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3.

Art. 6. — Le concorrenti che siano già alunne di Convitti nazionali o di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della rettrice del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano alunne di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7. — La concessionaria di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatale o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per la risposta o per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8. — Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito negli Istituti di educazione predetti, ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede del-

l'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

I posti semigratuiti danno diritto ad esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2711)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studi nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1. — È aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali:

A) Posti di studio a carico del Ministero dell'educazione nazionale:

a) ordinari: n. 30;

b) per giovani appartenenti a famiglie residenti nelle nuove provincie: n. 3;

B) Posti di studio a carico dei bilanci dei seguenti Convitti nazionali:

c) Aquila 1, Avellino 1, Bari 1, Lucera 1, Napoli 2, Parma 1, Salerno 1, Teramo 1 (riservato ai figli di funzionari dei Convitti, presidi e professori);

C) Posti di studio a carico di fondazioni:

d) fondazione « S. A. R. Principe Umberto » presso il Convitto nazionale di Cagliari: 1 posto gratuito intitolato « Vincenzo Serra Meloni » (riservato alle categorie di alunni di cui all'art. 25 dello statuto della fondazione approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2097 (1).

Art. 2. — I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi, meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancati della naturalità e che abbiano non meno di anni 6 e non più di 12 al 30 settembre 1936-XIV; salvo i requisiti speciali richiesti dal precedente articolo per determinati posti.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano alunni dei Convitti nazionali o di Convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Art. 3. — Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra o di caduti per la causa nazionale; ai figli dei mutilati di guerra o per la causa nazionale; ai figli dei decorati al valore e agli iscritti all'O. N. B.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. L'iscrizione alle organizzazioni dell'O. N. B. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4. — Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5. — I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli istituti di educazione) non oltre il 10 agosto 1936-XIV.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la domanda e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1935-36 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età dovranno dichiarare nella domanda se abbiano sostenuto esami di ammissione alle scuole medie, ed in tal caso dovranno presentare un certificato con i voti riportati negli esami stessi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per gli italiani non regnicoli, attestato del Console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente ed i sentimenti d'italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga a pagare tutte le spese accessorie (salvo che si tratti di alunni orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse, e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3.

Gli alunni che intendono partecipare al concorso per i posti per i quali sono richiesti a norma dell'art. 1 requisiti speciali, dovranno inoltre esibire documenti idonei attestanti il possesso di tali requisiti.

Art. 6. — I concorrenti che siano già alunni nei Convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semiconvittori mediante un certificato del rettore del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano alunni di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7. — Il concessionario di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8. — Gli alunni che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti nazionali ne godranno fino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2710)

(1) Il posto « Vincenzo Serra Meloni » è riservato: in 1ª linea, ad alunni discendenti in linea maschile da Luigi Serra Meloni e da Antonio Serra Fenu; in 2ª linea, ad alunni discendenti in linea maschile da Antonio Serra purchè residenti in Scuni; in 3ª linea, ad alunni discendenti in linea maschile dal not. Pietro, da Bartolomeo e da Giovanni Delorenzo; in 4ª linea, ad alunni nati in Scuni da genitori di Scuni con preferenza per quelli di famiglia da maggior tempo stabilita in Scuni; in 5ª linea, ad alunni parenti tanto del testatore che della moglie.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti in alcuni Convitti del Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272, concernente i provvedimenti per l'istruzione magistrale;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067;

Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;

Decreta:

Art. 1. — È aperto il concorso per il conferimento di n. 6 posti gratuiti da assegnarsi ad alcuni dei Convitti compresi nel seguente elenco:

Convitti nazionali di: Aosta, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Sassari, Siena, Sondrio, Teramo, Torino, Vibo Valentia.

Convitti: « Serristori » di Castiglion Fiorentino; « Civico » di Cremona; « Dante Alighieri » di Gorizia; Real Collegio di Lucca; « B. Mussolini » di Mantova; « S. Carlo » di Modena; « Civico » di Mondovì-Piazza; Comunale di Parenzo; Fascista « Milite Ignoto » di Pavia; « De Amicis » di Pinerolo; Municipale di Pinerolo; Municipale di Pontremoli; Comunale « Umberto I » di Rieti; Comunale « Umberto I » di Spoleto; Comunale « Raffaello » di Urbino; Comunale-provinciale « Di Toppo Wassermann » di Udine; Civico di Vercelli; Comunale « Cordellina » di Vicenza; « Tommaseo » di Zara.

Art. 2. — I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, frequentino o ab-

biano titolo per frequentare i Regi istituti magistrali e non superino i 12 anni di età al 30 settembre 1936-XIV.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già alunni interni di Convitti Nazionali o di Convitti tenuti da Provincie, Comuni ed altri Enti forniti di personalità giuridica.

Art. 3. — Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani di militari morti in guerra o a causa della guerra o di caduti per la causa nazionale, ai figli di mutilati di guerra o per la causa nazionale, ai figli di decorati al valore ed agli iscritti all'O.N.B.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. L'iscrizione alle organizzazioni dell'O.N.B. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4. — Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5. — I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione) non oltre il 10 agosto 1936-XIV.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (l'istanza ed i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o d'impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri (legalizzato);

c) pagella scolastica dell'ultimo anno di studio, col risultato dello scrutinio finale o del certificato degli esami sostenuti nella sessione estiva del corrente anno. In entrambi i casi dovrà risultare la votazione ottenuta nelle singole discipline;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per gli italiani non regnicoli, attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente ed i sentimenti d'italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci dalla quale risulti che il candidato inizierà o proseguirà nell'anno scolastico 1936-1937 gli studi magistrali;

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3.

Art. 6. — I concorrenti, che siano già alunni nei Convitti nazionali, sono dispensati da presentare i certificati di cui alle lettere *a*) ed *f*) dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semiconvittori mediante un certificato del rettore del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano alunni dei Convitti di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 7. — Il concessionario di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio e la sede assegnatagli o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8. — Gli alunni che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti predetti ne godranno fino al compimento degli studi magistrali salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 9. — Il godimento del posto gratuito è incompatibile con quello di una delle borse di studio previste dal R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067.

Coloro che partecipino anche al concorso per le suddette borse dovranno dirlo nella domanda per il presente concorso e dichiarare altresì per quale dei due benefici intendano optare qualora vengano compresi nelle due graduatorie.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

(2712) *Il Ministro*: De Vecchi di Val Cismon.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti nei Convitti « S. Pellico » di Ala; « Dante Alighieri » di Gorizia ed altri.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce 30 posti gratuiti presso il Convitto maschile « S. Pellico » di Ala;

Veduto il R. decreto 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « D. Alighieri » di Gorizia;

Veduto il R. decreto-legge 1° ottobre 1923, n. 623, con il quale vennero istituiti 60 posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino;

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 897, modificato dal R. decreto 19 maggio 1932, n. 661 circa l'istituzione di 60 posti gratuiti nel Convitto « F. Scodnik » di Tolmino;

Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1024;

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009 per i Convitti nazionali;

Veduta la convenzione stipulata il 1° maggio 1933 tra questo Ministero e il comune di Fano;

Decreta:

Art. 1. — È aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti negli istituti sotto indicati:

Convitto « S. Pellico » di Ala, n. 7 (per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare il locale R. Ginnasio);

Convitto « D. Alighieri » di Gorizia, n. 9 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative);

Convitto « F. Filzi » di Pisino, n. 13 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative);

Convitto « F. Scodnik » di Tolmino, n. 6 (di cui non più di uno per la sezione femminile) per alunni che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative;

Convitto « Nolfi » di Fano, n. 14 (per alunni maschi residenti sulla costa orientale adriatica che intendano iniziare o proseguire gli studi nelle locali scuole governative e comunali).

Art. 2. — I posti suddetti saranno conferiti a giovinetti, meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, e non superino l'età di 12 anni al 30 settembre 1936-XIV, o — limitatamente ai concorrenti ai posti gratuiti del Convitto « Nolfi » di Fano — al 31 dicembre 1936-XV.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano alunni dei Convitti nazionali o dei Convitti gestiti con il concorso finanziario dello Stato.

Art. 3. — Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani di militari morti in guerra o per causa della guerra, o di caduti per la Causa nazionale, ai figli dei mutilati di guerra o per la Causa nazionale, ai figli dei decorati al valore ed agli iscritti all'O.N.B.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. L'iscrizione alle organizzazioni dell'O.N.B. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere accertato con certificato idoneo.

Art. 4. — Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5. — I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli istituti di educazione - Div. I) non oltre il 10 agosto 1936-XIV.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (l'istanza e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli esami compiuti o degli esami superati nell'anno scolastico 1935-36 con lo specchietto dei voti riportati;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dell'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certicato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per gli italiani non regnicoli, attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente ed i sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga a pagare tutte le spese accessorie (salvo che si tratti di alunni orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3.

Art. 6. — I concorrenti che siano già alunni nei Convitti nazionali son dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) dell'art. 5, ma debbono dimostrare la loro qualità di convittori o semiconvittori con un certificato del rettore. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano alunni di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7. — Il concessionario di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8. — Gli alunni che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti predetti ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2713)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti nell'Educandato femminile S. Demetrio di Zara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1926, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009 per i Convitti nazionali:

Decreta:

Art. 1. — È aperto il concorso per il conferimento di 17 posti gratuiti nell'Educandato femminile di « S. Demetrio » di Zara.

Art. 2. — I posti suddetti saranno conferiti a giovanette, meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se mancanti della naturalità e che abbiano non meno di 6 anni al 31 dicembre 1936-XV.

Art. 3. — Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o a causa della guerra o di caduti per la Causa nazionale, alle figlie dei mutilati di guerra o per la causa nazionale, alle figlie dei decorati al valore ed alle iscritte all'O.N.B.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. L'iscrizione alle organizzazioni dell'O.N.B. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4. — Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5. — Le concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione media classica, scentifica e magistrale e degli istituti di educazione - Div I.) non oltre il 10 agosto 1936-XIV.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (l'istanza e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268).

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1935-36 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età dovranno dichiarare nella domanda se abbiano sostenuto esami di ammissione alle scuole medie ed in tal caso dovranno presentare un certificato con i voti riportati negli esami stessi;

d) dichiarazione del Podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per le italiane non regnicole, attestato del Console competente circa l'origine italiana della famiglia della concorrente ed i sentimenti d'italianità della famiglia stessa;

g) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà o, se trattasi di aspiranti non regnicole, dal Console italiano;

h) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga a pagare tutte le spese accessorie (salvo che si tratti di alunne orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale);

i) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse, e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3.

Art. 6. — Le concorrenti che siano alunne di Convitti nazionali o d'Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), dell'art. 5, ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della rettrice.

Art. 7. — La concessionaria di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per la risposta o per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8. — Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito nell'Educandato di « S. Demetrio » di Zara ne godranno fino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2714)

REGIA PREFETTURA DI PESARO

Proroga del concorso a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO

Visto il bando di concorso in data 14 febbraio 1936-XIV, n. 5045, per posti di sanitari condotti vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1935-XIV;

Vista la circolare n. 67 del Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità pubblica del 19 maggio scorso;

Rende noto che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto è protratto al 31 luglio 1936-XIV.

Pesaro, addì 10 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: INTRONA.

(2625)

REGIA PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 aprile 1935-XIII, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto resisi vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 aprile 1935-XIII:

1. Berretta Giovanni . . . . punti 13.25/50
2. Puliga Giovanni . . . . » 12.25/50
3. Ballarò Michelangelo . . . . » 9.93/50
4. Zaccaria Francesco . . . . » 7.91/50
5. Giorgetti Emilio . . . . » 7.83/50
6. Mattana Emilio . . . . » 7.81/50
7. Innocenti Filippo . . . . » 7.75/50
8. De Francesco Enrico . . . . » 7.27/50
9. Soncini Giuseppe . . . . » 6.95/50
10. Brigatti Francesco . . . . » 6.54/50
11. Chianese Raffaele . . . . » 6.50/50
12. Nannei Alberto . . . . » 6.45/50
13. Serafini Casimiro . . . . » 6.14/50
14. Palumbo Antonio . . . . » 6.12/50
15. Marinelli Beniamino . . . . » 6.06/50
16. Ambrosi Giulio . . . . » 6.04/50
17. Preite Cesare . . . . » 5.97/50
18. Ricci Ezio . . . . » 5.54/50
19. Panizzera Giuseppe . . . . » 5.50/50
20. Da Prati Oreste . . . . » 5.25/50
21. Ticozzi Pietro . . . . » 5.22/50
22. Taborelli Benvenuto . . . . » 5.14/50
23. Salvini Amalio . . . . » 5.04/50
24. Napoletano Mauro . . . . » 4.95/50
25. Buzio Angelo . . . . » 4.70/50
26. Daolio Mario Renato . . . . » 4.60/50
27. Borri Edmondo . . . . » 4.54/50
28. Molteni Franceschino . . . . » 4.50/50

29. Giorgetti Luigi . . . . punti 4.33/50
30. Corti Ugo . . . . » 4.14/50
31. Salonia Salvatore . . . . » 4.10/50
32. Perosi Achille . . . . » 4.00/50
33. Tamborini Antonio . . . . » 3.70/50
34. Brunasso Antonio . . . . » 3.68/50
35. De Aliprandini Carlo . . . . » 3.31/50
36. Giorgetti Ercole . . . . » 3.20/50
37. Rizzatto Renato . . . . » 2.93/50
38. Pavone Giulio . . . . » 2.45/50
39. De Molli Annibale . . . . » 2.43/50
40. Solazzi Walter . . . . » 2.33/50
41. Scandola Oreste . . . . » 2.16/50
42. Barbera Luigi . . . . » 2.08/50
43. Crespi Vittore . . . . » 1.54/50
44. Zannini Oscar . . . . » 1.31/50
45. Camerini Luigi . . . . » 0.52/50
46. Albani Leonida . . . . » 0.51/50

Varese, addì 24 maggio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(2648)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria nel concorso di medico condotto vacanti nella Provincia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso indetto con bando n. 1329 del 30 maggio 1935-XIII per coprire sette posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso formata dalla Commissione predetta in data 16 giugno 1936-XIV a norma dell'articolo 69, secondo comma, del R. decreto 27 luglio 1934-XIII, n. 1265;

Visti gli articoli 69, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XIII, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria dei concorrenti ai sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia al 30 aprile 1935-XIII, nell'ordine seguente:

1. Zasa Antonio di Francesco . . . . . voti 7,125/50
2. Betti Bettino di Torquato . . . . . . » 6,250/50
3. Bombassei Melchiorre di Ferdinando . . » 6,145/50
4. Miraglia Giuseppe di Giuseppe (ex comb.) » 5,791/50
5. Scrinzi Enrico fu Riccardo . . . . . . » 5,791/50
6. Adilardi Washington di Raffaele . . . » 5,625/50
7. Mannuzzu Stefano fu Salvatore . . . » 5,458/50
8. Buttino Donato Giuseppe di Michelangelo » 5,354/50
9. Vian Guido di Vincenzo . . . . » 4,833/50
10. Pasqualigo Lorenzo di Luigi . . . . . » 4,437/50
11. Bazzarini Mariano di Pasquale . . . . » 4,375/50
12. Spanio Severino di Umberto . . . . . » 4,208/50
13. De Bei Achille fu Adolfo . . . . » 3,916/50
14. Galli Andrea di Ernesto (decorato croce al merito di guerra) . . . . » 3,666/50
15. Righi Riva Pietro di Romano . . . . » 3,666/50
16. Piazza Romualdo fu Giacomo . . . . » 3,645/50
17. Tonicelli Pietro di Antonio . . . . . » 3,333/50
18. Solazzi Walter di Ugo . . . . » 3,166/50
19. Toresini Aldo di Augusto . . . . . . » 2,916/50
20. Pietropolli Charmet Giorgio di Gustavo . » 2,729/50
21. Zovighian Vaharan di Setrak . . . . . » 2,687/50
22. Girardi Umberto di Giacomo . . . . . » 2,604/50
23. Baston Gioacchino fu Giovanni . . . » 2,083/50
24. Marafon Marafa di Umberto . . . . . » 1,875/50
25. Mason Mario di Angelo . . . . » 1,666/50
26. La Terza Ulisse di Vittorio . . . . . » 0,812/50
27. Tommasini Degna Fulvio di Osvaldo . » 0,750/50

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori di ciascun posto messo a concorso, giusta le disposizioni di cui all'art. 55 del R. decreto 3 marzo 1935-XIII, n. 281.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Annone Veneto, Campolongo Maggiore, Cona, Fossò, Meolo, Portogruaro e Venezia.

Venezia, addì 17 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: BENIGNI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai sette posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Ritenuto doversi procedere alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per ciascun posto messo a concorso, secondo le norme contenute nell'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Constatato che le sedi vacanti in base al bando di concorso erano le seguenti:

1) Annone Veneto; 2) Campolongo Maggiore (prima condotta); 3) Cona; 4) Fossò; 5) Meolo; 6) Portogruaro (terza condotta); 7) Venezia (condotta di San Pietro in Volta);

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 35 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso per i posti di medico-condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII, sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alle sedi indicate in ordine di preferenza:

1. Il dott. Zasa Antonio di Francesco è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto nel comune di Portogruaro (3ª condotta) unica sede indicata.

Il dott. Betti Bettino classificato secondo in graduatoria ha indicato solamente la sede di Portogruaro già prescelta dal candidato dott. Zasa Antonio risultato primo in graduatoria, e pertanto il dott. Betti rimane escluso da qualsiasi altra assegnazione.

2. Il dott. Bombassei Melchiorre di Ferdinando è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto nel comune di Venezia (condotta di San Pietro in Volta) prima sede indicata.

3. Il dott. Giuseppe Miraglia di Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto nel comune di Cona, prima sede indicata.

4. Il dott. Scrinzi Enrico fu Riccardo è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto nel comune di Fossò, prima sede indicata nell'ordine di preferenza.

5. Il dott. Adilardi Washington di Raffaele è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto nel comune di Meolo, terza sede indicata, essendo state le prime due sedi, già assegnate a candidati che lo precedono in graduatoria.

6. Il dott. Mannuzzu Stefano fu Salvatore è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto nel comune di Annone Veneto, seconda sede indicata, essendo la prima già stata assegnata al candidato che lo precede in graduatoria.

7. Il dott. Buttino Donato Giuseppe di Michelangelo è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto nel comune di Campolongo Maggiore, prima sede richiesta.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e per otto giorni consecutivi nell'Albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 17 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: BENIGNI.

(2647)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto nella provincia di Cremona al 30 maggio 1935-XIII, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Lambri dott. Renato . . . . . . con punti 8,75/50
2. Bossi dott. Carlo . . . . » » 8,55/50
3. Paroni dott. Giuseppe . . . . . . » » 7.40/50
4. Coppola dott. Vito . . . . » » 7,29/50
5. Marchini dott. Giovanni . . . . . » » 7,21/50
6. Bignami dott. Cesare . . . . . . » » 6,85/50
7. Agazzi dott. Bruno . . . . » » 6,14/50
8. Galeppi dott. Francesco . . . . . » » 6,08/50
9. Merli dott. Giacomo . . . . » » 6,04/50
10. Giovanardi dott. Giulio . . . . . » » 3,64/50

11. Pacini dott. Alessandro . . . . . con punti 3,20/50
12. Rizzi dott. Giovanni . . . . . . » » 3,08/50
13. Cocucci dott. Fernando . . . . . » » 3,04/50
14. Montaldi dott. Alessandro . . . . » » 2,71/50
15. Marconi dott. Vincenzo . . . . . » » 2,68/50
16. Maestrini dott. Antonio . . . . . » » 2,64/50
17. Beltramelli dott. Vittorio . . . . . » » 2,53/50
18. Ala dott. Peppino . . . . » » 2,49/50
19. De Leonardis dott. Giuseppe . . . » » 2,31/50
20. Conte dott. Silverio . . . . » » 2,05/50
21. Gastaldi dott. Iacopo . . . . . . » » 2/50
22. Alcaro dott. Giovanni . . . . . . » » 1,99/50
23. Poggi dott. Giuseppe . . . . . . » » 1,92/50
24. Scopazzo dott. Antonino . . . . . » » 1,75/50
25. De Marco dott. Giulio . . . . . . » » 1,69/50
26. Solazzi dott. Walter . . . . » » 1,50/50
27. Gerevini dott. Adriano . . . . . . » » 1,43/50
28. Sanviti dott. Tommaso . . . . . . » » 1,39/50
29. Portesani dott. Mario . . . . . . » » 1,37/50
30. Malvermi dott. Pietro . . . . . . » » 1,29/50
31. Fabbri dott. Alfredo . . . . » » 1,26/50
32. Pari dott. Bruno . . . . » » 1,25/50
33. Strada dott. Alfonso . . . . » » 1,12/50
34. Sanna dott. Attilio . . . . » » 1,08/50
35. Pagliari dott. Lelio . . . . » » 1,04/50
36. Balestreri dott. Alfredo . . . . . » » 1,02/50
37. Zeuli dott. Giuseppe . . . . » » 0,96/50
38. Cabrini dott. Secondo . . . . . . » » 0,76/50
39. Paradisi dott. Felice . . . . . . » » 0,63/50
40. Bini dott. Battista . . . . » » 0,51/50
41. De Vecchi dott. Rodolfo . . . . . » » 0,48/50
42. Galli dott. Luigi . . . . » » 0,33/50
43. Angiolini dott. Franco . . . . . . » » 0,31/50
44. Iannucci dott. Clodomiro . . . . » » 0,25/50

Si dispone che la sopra trascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 14 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CARINI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti a dieci posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 maggio 1935-XIII;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuto che il concorrente Giovanardi dott. Giulio pur essendo classificato al decimo posto nella graduatoria, non può ottenere la dichiarazione di vincitore in quanto le sedi indicate nella domanda vanno attribuite ad altri concorrenti che lo precedono nella surriferita graduatoria;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso a dieci posti di medico condotto e designati per la nomina nella sede a fianco di ciascuno indicata:

1° Lambri dott. Renato - Persico Dosimo;
2° Bossi dott. Carlo - Cremosano;
3° Paroni dott. Giuseppe - Casalmaggiore (4ª condotta);
4° Coppola dott. Vito - Condotta consorziale Dovera-Crespiatica;
5° Marchini dott. Giovanni - Condotta consorziale Romanengo-Salvirola;
6° Bignami dott. Cesare - Condotta consorziale Montodine-Moscazzano e frazione di Ripalta Arpina;
7° Agazzi dott. Bruno - Condotta consorziale Grontardo-Scandolara Ripa d'Oglio;
8° Galeppi dott. Francesco - Condotta consorziale Voltido-Drizzona;
9° Merli dott. Giacomo - Condotta consorziale Trescorre-Casaletto Vaprio;
10° Pacini dott. Alessandro - Condotta consorziale Capralba-Pieranica.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 14 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CARINI.

(2649)

REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il bando di concorso in data 27 maggio 1935-XIII a posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 aprile 1935-XIII;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936, con il quale venne demandato alla Commissione giudicatrice del concorso stesso con sede in Ancona;

Vista la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra con verbale in data 30 maggio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso a posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra:

1. Lamincia Amelia . . . . con punti 26.62/50
2. Polpettini Ada . . . . » » 25.06/50
3. Purificato Secondina . . . . . . » » 25 /50
4. Monacelli Adalgisa . . . . . . » » 24.56/50
5. Bartocci Olga . . . . » » 24.31/50
6. Paccoi Penelope . . . . » » 23.50/50
7. Gianfranceschi Eleonora . . . . . » » 22.75/50
8. Bugatti Ada . . . . » » 22.50/50
9. Lucertini Ada . . . . » » 22.31/50
10. Carboni Orlanda . . . . » » 21.56/50
11. Zerbinato Elide . . . . » » 20.50/50
12. Matteucci Maddalena . . . . . . » » 19.84/50
13. Simonelli Ginetta . . . . » » 18.31/50
14. Bacchi Annunziata . . . . » » 17.87/50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 aprile 1935-XIII;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici rispettivamente delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata le levatrici seguenti:

1. Lamincia Amelia - Todi (condotta rurale).
2. Polpettini Ada - Perugia (condotta di Solfagnano).
3. Purificato Secondina - Gualdo Cattaneo (condotta capoluogo).
4. Monacelli Adalgisa - Perugia (condotta di Colle Umberto I).
5. Bartocci Olga - Massa Martana (condotta comunale).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(2681)

REGIA PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto 28 maggio 1935, n. 12183, mediante il quale è stato bandito il concorso per i posti di medico condotto del Consorzio medico Ceppomorelli-Macugnaga e dei comuni di Domodossola, Beura Cardezza, Gravellona Toce, Bellinzago e Crodo;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice di detto concorso, costituita con decreto del Ministero dell'interno in data 15 gennaio 1936-XIV;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto del Consorzio Ceppomorelli-Macugnaga e dei comuni di Domodossola, Beura Cardezza, Gravellona Toce, Bellinzago e Crodo, come in appresso formata:

1° Garibaldi Manlio; 2° Medici Spartaco Vittorio; 3° Gerbino Luigi; 4° Godio Eliseo Battista; 5° Besozzi Gian Carlo; 6° Lancellotti Giovanni; 7° Ragni Enrico; 8° Jean Silvio; 9° Fornari Mario; 10° Palumbo Orazio; 11° Cavagnino Luigi; 12° Palumbo Antonio; 13° Motta Giulio; 14° Cassani Giovanni; 15° Ricci Bruno; 16° Corti Ugo; 17° Raviole Angelo; 18° Sperandii Umberto; 19° Fortis Giulio; 20° Di Stasio Antonio; 21° Medana Ermanno; 22° Bertola Mario; 23° Toninelli Camillo Cesare; 24° Gioncada Luigi; 25° Scotti Alfredo; 26° Turchetti Aldo; 27° Dragonetti Michele; 28° Einaudi Raffaele.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(2682)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1936, n. 13324, inserito a pag. 1832 della *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1936, n. 128, col quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per 35 posti di levatrice condotta vacanti in Provincia al 30 aprile 1935;

Viste le domande di partecipazione al concorso stesso delle candidate risultate idonee e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande stesse;

Visto il telegramma 25 maggio 1936, n. 16844, dell'on. Ministero dell'interno ed i conseguenti provvedimenti adottati di ufficio;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna indicata, le seguenti candidate partecipanti al concorso di cui sopra:

Repetto Albina, per la condotta di Ponti e Uniti.
Montarsino Virginia, per la condotta di Casale Monferrato 3° distretto.
Timo Maddalena, per la condotta di Stazzano.
Dubuis Augusta, per la condotta di Castellazzo B.
Rossi Giuseppina, per la condotta di Alessandria, Borgoglio-Rovereto.
Scarsi Maria, per la condotta di Montaldeo.
Musso Teresa, per la condotta di Casale Monferrato 1° sobborgo.
Mignano Margherita, per la condotta di Alice Belcolle.
Rolandi Rinaldi, per la condotta di Alessandria Orti.
Cotto Adele, per la condotta di Casalbagliano, Villa del Foro.
Monti Giuseppina, per la condotta di Sezzadio.
Barigazzi Maria, per la condotta di Murisengo-Robella.
Boglio Maria, per la condotta di Rocchetta Ligure e uniti.
Dalerba Maria, per la condotta di Altavilla Monferrato.
Zunini Emilia, per la condotta di Spineto Scrivia.
Schenone Maddalena, per la condotta di Pasturana.
Doria Emma, per la condotta di Cassinelle.
Brameri Maria, per la condotta di Vignole Borbera.
Moisello Teresa, per la condotta di Molino Alcano.
Rossi Romilda, per la condotta di Fraconalto.
Palazzolo Paolina, per la condotta di Gabiano.
Paschera Lidia, per la condotta di Cabella Ligure.
Baracco Carmelina, per la condotta di Ottiglio.
Briatta Irma, per la condotta di Morbello.
Amelotti Adriana, per la condotta di Piovera.
Villa Domenica, per la condotta di Cavatore.
Ampollini Maria, per la condotta di Carrega.
Doleatti Margherita, per la condotta di Casalnoceto.
Rivera Pierina, per la condotta di Grondona.

Le concorrenti Brugnoli Giovannina, Panera Carolina e Bagna Angela, classificate rispettivamente 4ª, 17ª e 21ª in graduatoria, non sono dichiarate vincitrici per le sedi da ciascuna di esse designate essendo già assegnate ad altre candidate che le precedono in graduatoria.

Esaurita l'assegnazione delle sedi richieste in ordine della graduatoria sono rimaste scoperte le condotte di: Molino Alzano, Montegioco, Montemarzino, Pozzolgroppo, Sala Monferrato e Sardigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, dal Palazzo del Governo, addì 19 giugno 1936-XIV

Il prefetto: REBUA.

(2683)

REGIA PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto l'avviso 15 maggio 1935, col quale veniva bandito il concorso per tre posti di medico condotto nella provincia di Agrigento, e precisamente per i comuni di Favara, Montevago e S. Margherita Belice;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice costituita con decreto di S. E. il Ministro per l'interno in data 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria per i tre posti di medico condotto nella provincia di Agrigento:

1° Vita Pietro di Angelo	con punti	6,666
2° Principato Mario di Salvatore	»	5,416
3° Spadaro Salvatore di Francesco	»	4,416
4° Giuffrida Pietro di Francesco	»	4,000
5° Spoto Giuseppe di Francesco	»	2,916
6° Giambalvo Giuseppe fu Angelo	»	2,50
7° Salvato Giuseppe di Bartolo	»	2,83

Agrigento, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(2684)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.